

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA' CONNESSI AI SERVIZI E ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ENTRATE

TRA:

1. CAPRIANA, con sede in Capriana Piazza Roma n. 2, C.F. 82000550226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 39 del 30/12/2015 esecutiva a' sensi di legge;
2. CARANO, con sede in Carano via Giovanelli 38, C.F. 00148580228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 46 del 22/12/2015 esecutiva a' sensi di legge;
3. DAIANO, con sede in Daiano piazza Degasperi 1, C.F. 00145810222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 36 del 30/12/2015 esecutiva a' sensi di legge;
4. VALFLORIANA, con sede in Valfloriana frazione Casatta, C.F. 91001540227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 35 del 29/12/2015 esecutiva a' sensi di legge;
5. VARENA, con sede in Varena via Mercato 16, C.F. 00149160228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 42 del 28/12/2015 esecutiva a' sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- la legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014 ha modificato la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006 individuando un nuovo assetto dei rapporti istituzionali con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle Comunità e la riorganizzazione dei Comuni.
- il nuovo articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014 ha rivisto la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti salvo deroghe se il territorio è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le amministrazioni avviano processi di fusione.
- le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006 ed in particolare la segreteria generale, personale, organizzazione, il servizio finanziario, il servizio entrate, l'ufficio tecnico, urbanistica, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali,

anagrafe stato civile elettorale leva e servizio statistico, commercio, servizi generali. E' prevista l'unicità della gestione associata per tutti i compiti e le attività così individuati.

- il comma 3 del citato articolo 9 bis fissa il termine del 10 novembre 2015 ("entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei Consigli comunali per l'anno 2015") entro il quale la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi, definendo per ciascun ambito gli obiettivi di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. Il provvedimento stabilisce inoltre il termine per la stipula delle convenzioni di costituzione delle gestioni associate e nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale
- con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1952 del 09 novembre 2015 si sono individuati gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e particolare per la Val di Fiemme si sono individuati due ambiti:
 - n.1.1 comprendente i comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero;
 - n.1.2 comprendente i comuni di Cavalese, Castello Molina di Fiemme, Carano, Varena, Daiano, Capriana e Valfloriana;disponendo, altresì, che da eventuali percorsi di fusioni avviati dai comuni entro la data di approvazione del citato provvedimento e conclusi con esito favorevole del relativo referendum potranno derivare ulteriori deroghe/esoneri dall'obbligo di gestione associata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis e dal protocollo d'intesa sottoscritto con il Consiglio delle autonomie locali e approvato con propria deliberazione n. 1676/2015;
- con deliberazioni dei Consigli comunali rispettivamente, nr. 37 per il Comune di Carano di data 09/11/2015, nr. 30 per il Comune di Daiano di data 06/11/2015 e nr. 36 per il Comune di Varena di data 06/11/2015, si è espresso parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena e alla conseguente istituzione del nuovo Comune denominato "VILLE DI FIEMME" e si è richiesto alla Giunta Regionale l'avvio della procedura di fusione.
- che ai sensi dell'art. 9 bis, secondo periodo, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 le gestioni associate costituite ai sensi del citato articolo possono avvalersi della Comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio, ma che i Comuni in epigrafe ritengono che la gestione associata del servizio entrate tramite la Comunità territoriale della val di Fiemme, ormai riguardante i soli comuni della bassa Valle, debba concludersi con il 31.12.2015;
- che pertanto, fra le amministrazioni in epigrafe, si intende stipulare apposita convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi citati, sulla base di quanto previsto dall'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. e che nell'ambito della convenzione sono individuati gli strumenti di coordinamento e di rappresentatività dei Comuni sui diversi domini decisionali e definiti i ruoli e le responsabilità del responsabile del servizio e degli eventuali altri attori che

partecipano all'erogazione del servizio;

- che tale scelta assicura una migliore qualità del servizio erogato, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio consentendo di avvalersi delle risorse umane già esistenti nei comuni aderenti, valorizzandone le competenze e la specializzazione senza duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli e di responsabilità;
- che le Amministrazioni Comunali di Capriana, Carano, Daiano, Valfloriana e Varena si sono incontrate attraverso i loro rappresentanti confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata;
- che con nota del 15.12.2015 prot.nr. 3485 si è data informazione preventiva alle OO.S.S. provinciali sulla gestione associata in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra identificate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Valore delle Premesse

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione della stessa.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, i Comuni come sopra individuati, di seguito semplicemente "Comuni", convengono di costituire il servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di entrate.
2. La gestione associata assume la denominazione di "**GESTIONE ASSOCIATA VILLE DI FIEMME – SERVIZIO ENTRATE**".
3. Al Comune di Carano è attribuito il ruolo di ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali, contabili, a cui spetta il compito di:
 - gestire e organizzare il servizio, per conto dei comuni aderenti, nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dall'organo di governo di cui all'art. 7, con il personale dedicato alla gestione associata;
 - predisporre annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre all'Organo di governo che tiene conto delle esigenze dei singoli enti aderenti e delle risorse economiche a disposizione;
 - predisporre rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti;
 - adottare, anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto, gli

atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall'organo di governo.

4. Il Comune di Carano è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per il recupero degli eventuali finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

ARTICOLO 3

Finalità

1. La gestione associata del servizio entrate è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

2. L'organizzazione dei servizi associati privilegia modelli di gestione a rete che coinvolgono le risorse già disponibili nel sistema pubblico provinciale. Per supportare specifiche esigenze del servizio associato è possibile avvalersi della collaborazione degli strumenti di sistema secondo quanto concordato dagli enti sottoscrittori nell'ambito dell'organismo di cui al successivo art. 7.

3. Gli enti aderenti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio entrate secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

4. La gestione associata è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al servizio entrate e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare rientrano nella gestione associata le seguenti entrate:

- a) gestione imposta immobiliare semplice (**IM.I.S**) dal 2016;
- b) gestione della tassa **permanente** per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (**TOSAP**) e del canone **permanente** per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**) ad esclusione dei relativi provvedimenti di autorizzazione che rimangono in capo ai rispettivi Comuni;
- c) gestione della **TOSAP e della COSAP temporanee** e del canone per la concessione di posteggi di mercato su aree pubblica, limitatamente al calcolo dell'importo da pagare a tale titolo;
- d) gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (**ICPI/PA**) e del canone sostitutivo della pubblicità;
- e) gestione della fatturazione dei consumi, e relativi insoluti e gestione degli insoluti sulle forniture del **servizio idrico integrato** dal 2015;
- f) nuovi tributi comunali, comunque denominati, individuati in aggiunta e/o sostituzione

delle entrate sopra rappresentate.

5. Con riferimento alle suddette entrate è compito della gestione associata:

- a) fornire supporto tecnico all'attività dei comuni di definizione delle politiche fiscali/tariffarie (consulenza specializzata in materia legale/fiscale, svolgimento analisi quantitative e simulazioni sulle previsioni di gettito ad esclusione della tariffa del servizio idrico integrato la cui definizione resta in capo ai singoli Comuni, ecc.); l'adozione dei provvedimenti deliberativi relativi alle politiche fiscali rimane di competenza dei singoli Comuni;
- b) gestire lo sportello di secondo livello al cittadino, consistente nel supporto specialistico su normativa tributaria, attività di accertamento e fase istruttoria delle pratiche di competenza gestione associata; rimane in capo ai Comuni l'attività di supporto informativo di base al cittadino e il rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento;
- c) gestire le attività previste per la riscossione ordinaria degli importi dovuti;
- d) gestire le attività di verifica e controllo finalizzate all'accertamento e alla predisposizione dei documenti necessari alla formalizzazione dell'attività;
- e) gestire le fasi procedurali e gli adempimenti connessi alla fase pre-coattiva e coattiva per il recupero degli importi non riscossi in via ordinaria;
- f) gestire il contenzioso (analisi e valutazione dei contenuti del ricorso presentato, e presidio diretto delle fasi del ricorso ove consentito dalla legge) e fornire supporto tecnico ai professionisti esterni nominati dai singoli Comuni interessati;
- g) gestire dal punto di vista operativo di attività di natura amministrativa connesse all'esercizio del servizio: cura delle attività di controllo e rendicontazione, gestione dei rapporti con i fornitori esterni, gestione delle operazioni di aggiornamento delle banche dati.

6. I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle aliquote, delle agevolazioni, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio entrate, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini il servizio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede allo studio e all'esame comparato di quanto in vigore nelle diverse amministrazioni, proponendo l'adozione di regolamenti, atti, procedure e modulistica uniformi.

7. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal servizio associato deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

8. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli enti aderenti.

ARTICOLO 4

Modalità di svolgimento della gestione associata

1. La sede della gestione associata è stabilita presso il Comune di Carano, dove si provvede alla gestione delle attività di competenza dell'organo di governo, nonché all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari al servizio, al riparto delle spese del servizio sui Comuni serviti e all'incasso dei relativi finanziamenti Prov.li. Verranno assicurati servizi di sportello periferico periodico presso i Comuni di Daiano e di Varena, in concomitanza con scadenze di pagamento delle imposte maggiori.

2. Ogni singolo comune è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di base al cittadino e il rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento (il cosiddetto "sportello di primo livello").

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell'ambito dell'organismo di cui all'art. 7, il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'ente capofila.

ARTICOLO 5

Personale

1. Gli enti aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei comuni convenzionati. I Comuni mettono a disposizione della Gestione Associata, in fase di prima attivazione, il seguente personale:

- Comune di Carano n. 1 unità di categoria C base a carico orario 30/36 – cui attribuire la responsabilità del Servizio;
- Comune di Varena n. 2 unità di categoria C base a carico orario rispettivamente 30/36 e 14/36.

Ai sensi del successivo art. 6, l'Organo di governo, individua inoltre un dipendente tra il personale appartenente ai Comuni facenti parte della convenzione a cui affidare la responsabilità e la direzione della gestione associata.

I comuni aderenti adottano i provvedimenti necessari per mettere a disposizione del servizio convenzionato il suddetto personale. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e delle decisioni assunte nell'ambito dell'organo di governo della gestione associata.

2. L'organico del servizio associato può subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, nel rispetto delle decisioni assunte dall'organo di governo di cui all'art. 7 e della normativa vigente.

3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

4. Il rapporto organico degli addetti al servizio associato è in capo all'ente di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed

economico del personale (comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7), gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

5. Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile del servizio associato di cui al successivo art. 6 e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'organo di governo.

6. I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del regolamento della Comune di Carano, dal Responsabile del servizio associato. Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale della gestione associata dal Segretario dell'ente da cui lo stesso dipende, previo parere favorevole del Responsabile del servizio associato. Analogamente, per ragioni di uniformità e di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dall'organo di governo, su proposta del Responsabile del servizio associato.

7. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

ARTICOLO 6

Responsabile del servizio associato

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio associato si stabilisce di attribuire a un dipendente, individuato dal Comune di Carano d'intesa con l'Organo di governo, la responsabilità e la direzione della gestione associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore entrate.

2. Il responsabile del servizio associato:

- a) partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'organo di governo al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato;
- b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre all'organo di governo che tiene conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti.

3. Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata l'organo di governo può individuare, su proposta del responsabile del servizio, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del servizio.

4. Il responsabile del servizio associato è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per gli enti aderenti della presente convenzione, fatta

salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

5. L'organo di governo di cui all'art. 7 stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto agli enti aderenti alla gestione associata, del responsabile del servizio e delle figure di coordinamento eventualmente individuate ai sensi del comma 3.

ARTICOLO 7

Organo di governo

1. I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato '**Organo di governo**' con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.

2. L'Organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati – fra i consiglieri comunali. Presiede le sedute il Rappresentante del Comune capofila.

3. Competono all'Organo di governo in particolare:

- a) l'individuazione, d'intesa con il Comune di Carano, del responsabile della gestione associata, previsto dall'art. 6, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale e relativa al personale;
- b) l'approvazione della pianificazione strategica delle attività del servizio, in funzione delle esigenze delle amministrazioni aderenti, dell'ottimizzazione delle attività e delle risorse umane e strumentali disponibili;
- c) l'eventuale esternalizzazione di parte delle attività nonché l'eventuale avvalimento di uffici di altri enti;
- d) la definizione dei costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta, e la programmazione delle risorse finanziarie le cui proposte sono formulate dall'ente capofila su proposta del responsabile del servizio associato;
- e) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dal Responsabile del servizio;
- f) la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti aderenti;

4. Alle sedute dell'organo di governo partecipano il Responsabile del servizio associato, con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato. La verbalizzazione viene effettuata da un dipendente del Comune di Carano.

5. L'organo di governo assume le proprie decisioni con una maggioranza dei propri componenti.

ARTICOLO 8

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita in quattro (4) anni decorrenti dal 01.01.2016 salvo cessazione anticipata decisa da tutti gli aderenti, anche in conseguenza dell'esito del processo di fusione avviato dai comuni di Carano, Daiano e Varena.

2. In caso di recesso di singole amministrazioni da tale accordo si applicano in ogni caso le disposizioni previste all'art. 9 bis della legge provinciale nr. 3/2006 e s.m. e dalla deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1952 del 09 novembre 2015, previo ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico senza applicazione di alcuna penale.

ARTICOLO 9

Rapporti finanziari

1. I costi del servizio convenzionato sono a carico degli enti aderenti con le modalità specificate dal presente articolo.

2. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

3. Alla copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei Comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

4. I costi del servizio sono sostenuti dagli enti aderenti e ripartiti, al netto di eventuali contributi/incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo, in proporzione al numero delle unità immobiliari risultanti al Catasto al primo gennaio di ogni anno.

5. Gli enti aderenti si danno reciprocamente atto che in caso di mancata adesione alla presente convenzione di uno o più Comuni, l'Organo di governo provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione.

6. Eventuali servizi aggiuntivi rispetto all'elencazione di cui all'art. 3 saranno addebitati all'ente richiedente in base all'impegno lavorativo richiesto.

7. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata al Comune di Carano la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

8. I beni mobili di nuova acquisizione del servizio associato saranno inventariati dal Comune di Carano e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati nella stessa misura di cui al precedente comma 4.

9. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato dal Comune di Carano, nel rispetto delle decisioni assunte dall'organo di governo, ed è quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti. Ogni ente dovrà procedere a versare al Comune di Carano entro il 30 giugno il 50% del costo preventivato a suo carico, al netto di eventuali crediti.

10. Con cadenza annuale, il Comune di Carano predispone il consuntivo delle spese del servizio e il conseguente riparto definitivo della spesa sulla base del quale verranno

effettuati gli addebiti e/o accrediti, con versamento entro 60 gg. dall'approvazione del consuntivo del servizio da parte dell'organo di governo.

11. Il criterio di riparto del costo del servizio di cui al comma 4 del presente articolo può essere modificato dall'Organo di governo, sulla base delle più compiute analisi che saranno disponibili una volta passato a regime il servizio.

ARTICOLO 10

Risoluzioni di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'organo di governo di cui all'articolo 7.

2. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

ARTICOLO 11

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale a'sensi art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.

Il Sindaco del Comune di Capriana _____

Il Sindaco del Comune di Carano _____

Il Sindaco del Comune di Daiano _____

Il Sindaco del Comune di Valfloriana _____

Il Sindaco del Comune di Varena _____